



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI POTENZA

Prot. n° 289/2021.U

Ai Giudici Onorari di Pace
Sede

Al Personale Amministrativo
Sede

Al Sig. Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Potenza

E p.c. Alla Sig.ra Presidente della Corte d'Appello
Potenza

OGGETTO: Decreto Ministeriale del 22 marzo 2021 per l'avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via esclusivamente telematica ai sensi dell'art. 16 d.l. n. 179/2012 – settore civile, presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Potenza

Si trasmette, in allegato alla presente, copia del Decreto Ministeriale del 22 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81, serie generale, del 03/04/2021, con il quale dal 19 aprile 2021 viene conferito Valore Legale alle comunicazioni e notificazioni telematiche di cancelleria eseguite nel settore civile.

A far data dal 19.04.2021, ai sensi dell'art. 16, commi 9, lett. d, e 10 del d.l. n. 179/2012 e successive modifiche, troveranno applicazione le disposizioni dei commi da 4 a 8 dello stesso articolo.

Potenza, **14 APR. 2021**



Il Presidente del Tribunale
in funzione di Coordinatore
-Dr. Catello Marano-



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 22 marzo 2021

Avvio delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del giudice di pace di Potenza. (21A02053)

(GU n.81 del 3-4-2021)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», il quale demanda ad uno o piu' decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;

Verificata la funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Potenza, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)» per l'Ufficio del giudice di pace di Potenza, limitatamente al settore civile;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Potenza;

Emana

il seguente decreto:

Art. 1

1. E' accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,

come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)» presso l'Ufficio del giudice di pace di Potenza.

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dei commi da 4 a 8 dell'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2021

La Ministra: Cartabia